

**LA GESTIONE DEL RISCHIO
DA
STRESS LAVORO-CORRELATO**
SLC

**LA NORMATIVA DI
RIFERIMENTO**

I presupposti normativi :

1

- **L. 39/2002** modifica l'art. 4 del D.Lgs. 626/94: la valutazione deve riguardare **“tutti” i rischi**
- **Accordo europeo** sullo stress da lavoro 08/10/2004
- Direttiva 24/03/2004 del **Dipartimento della Funzione Pubblica** della Presidenza del Consiglio dei Ministri **“Misure finalizzate al miglioramento del benessere organizzativo nelle pubbliche amministrazioni”**.
- **Recepimento** accordo europeo in Italia 09/06/2008

I presupposti normativi: 2

- **D.Lgs. 81/08 art. 28:** la valutazione dei rischi “...deve riguardare tutti i rischi...tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004,...”
- **DL 30/12/2008** (convertito nella legge 27.2.2009 n. 14) **proroga al 16/05/2009** l’entrata in vigore delle disposizioni concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato
- **D.Lgs. 106/09** introduce il comma 1-bis dell’art. 28, che afferma che “La valutazione dello stress lavoro-correlato...è effettuata nel rispetto delle indicazioni elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e **comunque...a far data dal 1° agosto 2010**”.

I presupposti normativi:

3

Decreto legge 31 maggio 2010 n. 78

convertito in legge da

Legge 30 luglio 2010 n. 122

*“...il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 in materia di rischio da stress lavoro-correlato, **è differito al 31 dicembre 2010...**”*

- **Linee di indirizzo** applicate in Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna, Liguria
- Proposta metodologica del NETWORK NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEL DISAGIO PSICOSOCIALE NEI LUOGHI DI LAVORO (coordinato dall'**ISPESL**) 2010



- **GUIDA OPERATIVA PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO** del Coordinamento tecnico Interregionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (marzo 2010)

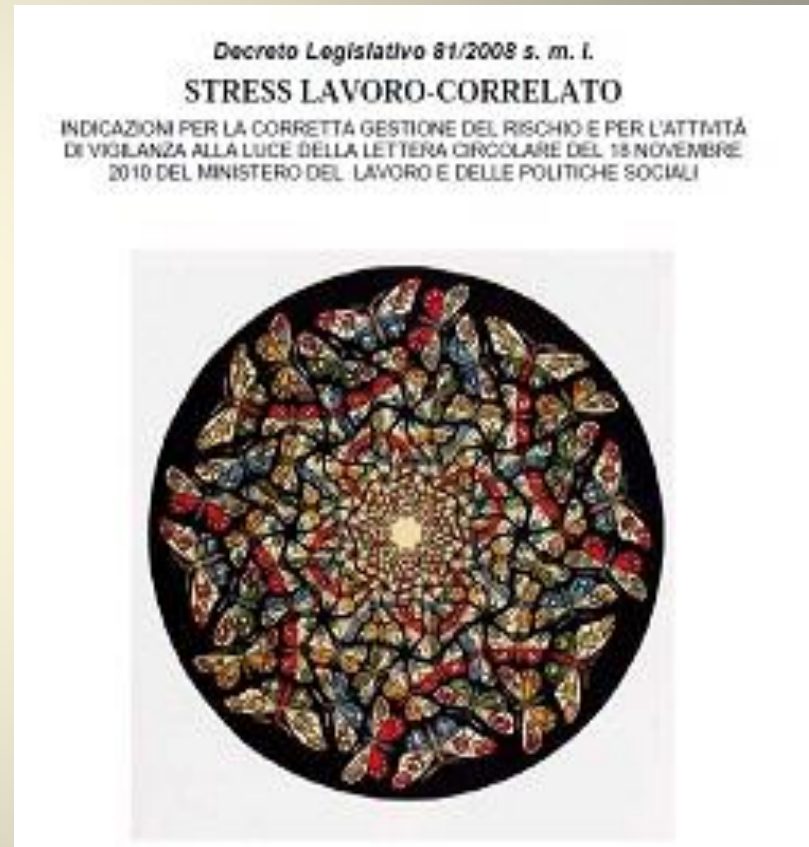
- **INDICAZIONI METODOLOGICHE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE ex art. 6 D.Lgs. 81/08** (Lettera circolare 18 novembre 2010 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)



**Coordinamento Tecnico Interregionale
della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro
STRESS LAVORO-CORRELATO**

INDICAZIONI ALLA LUCE DELLA CIRCOLARE
DEL 18 NOVEMBRE 2010
DEL MINISTERO DEL LAVORO PER LA
CORRETTA GESTIONE DEL
RISCHIO E PER L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA


Gennaio 2012



stralcio intervista riportata su Punto Sicuro (anno 2011) al Dott. Raffaele Guariniello

«Si rileva l'esigenza di un'adeguata e più approfondita valutazione di questo rischio **(SLC)**. Per questo scopo bisogna adottare delle metodologie che siano realmente adeguate al fine che si propone il legislatore.

Noi non accettiamo degli adempimenti che siano meramente burocratici e formali, devono essere adempimenti sostanziali...»



ECCEZIONI

Valutazione del rischio nelle aziende < 5 lavoratori

Nelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori, in luogo dei predetti strumenti di valutazione approfondita, il datore di lavoro può scegliere di utilizzare modalità di valutazione (es. riunioni) che garantiscano il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia.

Indicazioni Commissione consultiva 18/11/2010

Aziende fino a 10 lavoratori

Autocertificazione: sì, ma....


assenza di documento di valutazione non significa assenza di documentazione (verbali di riunioni, check list...). L'autocertificazione quindi è da inquadrarsi come “certificazione di avvenuta valutazione” e va da sé che l'avvenuta valutazione rimanda ad approfondimenti che significano “effettiva valutazione del rischio”.

Indicazioni Coordinamento tecnico interregionale gennaio 2012



Figura 1

Percorso metodologico di valutazione del rischio SLC secondo le indicazioni della Commissione



(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, 2011)

ASPETTI SANZIONATORI

Quali sanzioni si applicano in caso di mancata o carente valutazione del rischio?

- **Situazione 1 :**

Il datore di lavoro non ha valutato nessuno dei rischi lavorativi né tantomeno lo stress lavoro-correlato, e di conseguenza non esiste alcun DVR o il Documento è talmente generico che è come se non fosse stato fatto:

- violazione dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. 81/08 punito con la pena prevista dall'art. 55 comma 1 lett. a) *[arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro]* (oppure comma 2 in alcuni tipi di aziende o attività a maggior rischio);

Quali sanzioni si applicano in caso di mancata o carente valutazione del rischio?

- **Situazione 2:**

il datore di lavoro ha valutato i rischi lavorativi ed esiste un DVR, ma tra questi non è stato valutato lo stress lavoro-correlato, ovvero la valutazione dello stress è talmente carente che è come se non fosse stata fatta (confronta lista di controllo per la vigilanza)

- **violazione dell'art. 28 comma 2 lett. a) primo periodo, punito con la pena prevista dall'art. 55 comma 4 *[ammenda da 1.228,50 a 2.457,02 euro]*;**

Quali sanzioni si applicano in caso di mancata o carente valutazione del rischio?

- **Situazione 3:**

il datore di lavoro ha effettuato la valutazione dello stress lavoro-correlato che è riportata nel DVR, ma non sono individuate le misure di prevenzione e il relativo piano attuativo:

- violazione dell'art. 28 comma 2 lett. b) c) e d), punito con la pena prevista dall'art. 55 comma 3 *[ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro]*.

Quali sanzioni si applicano in caso di mancata o carente valutazione del rischio?

- **A parte vanno considerate situazioni particolari quali:**
- **mancata consultazione preventiva degli RLS:** violazione dell'art. 29 comma 2, punito con la pena prevista dall'art. 55 comma 3 *[ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro]*.
- **mancata rielaborazione della valutazione del rischio** stress in occasione di significative modifiche dell'organizzazione del lavoro o delle altre condizioni indicate dall'art. 29 comma 3; violazione dell'art. 29 comma 3, punito con la pena prevista dall'art. 55 comma 3 *[ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro]*.

In quali casi si può applicare l'istituto della disposizione previsto dall'art. 302-bis del D.Lgs.81/08 ?

In caso di incompleta o non corretta applicazione delle indicazioni metodologiche della Commissione consultiva, **qualora il fatto non costituisca reato**, come specificato ai punti precedenti, l'organo di vigilanza può impartire una **disposizione esecutiva ai sensi dell'art. 302-bis**, affinché la valutazione venga ripetuta, modificata o integrata.

D. Lgs. 758/94

Art. 11

(Inosservanza dei provvedimenti dell'organo di vigilanza)

L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, è **sostituito dal seguente**:

1. Le **inosservanze delle disposizioni** legittimamente impartite dagli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione quando per tali inosservanze non siano previste sanzioni diverse da altre leggi.

2. Si applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda fino a lire ottocentomila **se l'inosservanza riguarda disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro.**

Grazie per l'attenzione

Dott. TdP Salvatore Salaris - S.Pre.S.A.L. ASSL Oristano